



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU)
 protocollo@pec.comune.ussassai.og.it | www.comune.ussassai.og.it
 Tel: 0782/55710 | C.F. e P.IVA 00160240917

Area Amministrativo Sociale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. generale n. 155 del 04/05/2021	Reg. settore n. 45 del 04/05/2021	Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (Data Protection Officer – D.P.O.). DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA.
----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Visto il Decreto del Sindaco n. 4 del 02.11.2020 con il quale è stato nominato Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale e Tributi il sottoscritto Francesco Usai;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale Tributi n. 251 del 23.05.2011 con la quale la Dott.ssa Lisa Mura è stata nominata Responsabile del procedimento;

Vista la Deliberazione del C.C. n. 8 del 31.03.2021 di approvazione del Bilancio di Previsione triennale 2021/2023 immediatamente esecutiva;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 12.04.2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023;

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

Premesso che il 25 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 c.d. GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;

Rilevato che il summenzionato Regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri dell’Unione Europea ed è entrato in vigore il 25 maggio 2018;

Considerato che con il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 viene recepito nel nostro ordinamento giuridico il “principio di accountability” (obbligo di rendicontazione) che impone alle Pubbliche Amministrazioni titolari del trattamento dei dati:

- di dimostrare di avere adottato le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- che i trattamenti siano conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento, prevedendo, altresì, l’obbligo del titolare o del responsabile del trattamento della tenuta di apposito registro delle attività di trattamento, compresa la descrizione circa l’efficacia delle misure di sicurezza adottate;
- che il registro di cui al punto precedente, da tenersi in forma scritta, o anche in formato elettronico, deve contenere una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative e che, su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sono tenuti a mettere il registro a disposizione dell’autorità di controllo;

Considerato, inoltre, che detto Regolamento ha rafforzato i poteri delle Autorità Garanti nazionali ed inasprito le sanzioni amministrative a carico di imprese e pubbliche amministrazioni prevedendo, in particolare, in caso di violazioni dei principi e disposizioni del Regolamento, che le sanzioni, per le Pubbliche Amministrazioni, possono arrivare fino a 20 milioni di euro (art. 83);

Considerato che tali obblighi di documentazione delle misure di sicurezza risultano analoghi a quelli

previsti dal documento programmatico sulla sicurezza (DPS) - di cui al D.Lgs. 196/2003 - abrogato dal Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito dalla legge n. 35 del 4 aprile 2012; **Tenuto conto**, inoltre, che il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 ha disciplinato la nuova figura del “Data Protection Officer” (DPO), responsabile della protezione dei dati personali - che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di nominare al proprio interno ovvero mediante ricorso a soggetti esterni all’Ente, in base ad un contratto di servizi - con il compito di consulenza e verifica sugli adempimenti in materia di privacy;

Considerato:

- che il DPO deve essere designato per un dato periodo ed in funzione delle qualità professionali, della conoscenza specialistica della normativa;
- che i titolari del trattamento devono assicurarsi che ogni altra, eventuale, funzione professionale della persona che riveste il ruolo di DPO sia compatibile con i compiti e le funzioni dello stesso in qualità di DPO e non dia adito a conflitto di interessi (dovrà quindi essere autonomo, indipendente e non ricevere alcuna istruzione per l’esercizio delle sue attività);
- che i principali compiti del DPO, il cui nominativo deve essere comunicato all’Autorità di Controllo e al pubblico, sono quelli di:

1. sensibilizzare e consigliare il Titolare in merito agli obblighi (misure e procedure tecniche e organizzative) derivanti dal Regolamento;
2. sorvegliare l’applicazione delle politiche compresa l’attribuzione delle responsabilità, la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e l’effettuazione degli audit connessi;
3. sorvegliare l’applicazione del Regolamento, con particolare riguardo alla protezione fin dalla progettazione, alla protezione di default, alla sicurezza dei dati, alle informazioni dell’interessato ed alle richieste degli stessi per esercitare i diritti riconosciuti;
4. controllare che il Titolare effettui la Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (c.d. DPIA) e richieda all’Autorità di Controllo l’autorizzazione preventiva o la consultazione preventiva nei casi previsti;
5. fungere da punto di contatto per l’Autorità di Controllo per questioni connesse al trattamento e consultarla, se del caso, di propria iniziativa;
6. informare i rappresentanti del personale (es. rappresentanti sindacali) sui trattamenti che riguardano i dipendenti;

Considerato che tra il personale interno dell’Ente non sono presenti le professionalità idonee a ricoprire il ruolo del DPO che, ai sensi dell’art. 37 del GDPR, deve essere dotato della “conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e della capacità di assolvere ai compiti di cui all’art. 39” del medesimo GDPR;

Visto:

- l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, il quale prescrive che “*la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*”
 - 1) *il fine che con il contratto si intende perseguire;*
 - 2) *l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
 - 3) *le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.”;*
- il Decreto Lgs. n. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici...”, in particolare:
- l’articolo 32, comma 2, il quale stabilisce che “*Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante puo’ procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonche’ il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”;*
- l’art. 35 “*Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti*”, che stabilisce in € 209.000,00 la soglia comunitaria per gli appalti pubblici di forniture e Servizi;

- l'art. 36 “*Contratti sotto soglia*”, che al comma 1 stabilisce *che* l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- l'art. 36 “*Contratti sotto soglia*”, che al comma 2, stabilisce testualmente che “*Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilita' di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalita': a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto ((anche senza previa consultazione di due o piu' operatori economici)) o per i lavori in amministrazione diretta;(omissis)* ”;
- il Decreto Legge n. 76/2020 il quale all'art.1 (Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia), comma 2, lett. a) prevede che “*Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attivita' di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonche' dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attivita' di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalita': ((a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro))* ”;

Atteso che la vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi di cui al D. Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 – nel favorire sempre di più il ricorso a Centrali di Committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e – procurement) prevede in particolare:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle Convenzioni CONSIP ovvero di utilizzarne i parametri prezzo qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006);
- l'obbligo per gli Enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri Mercati Elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR n. 207/2010, per l'acquisizione di servizi e forniture sotto soglia comunitaria in economia (art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2 del D.L. n. 52/2012, convertito con modificazioni con Legge n. 94/2012);

Considerato che in base alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 450 della Legge 27/12/2006 n. 296, modificato da ultimo dal comma 130 dell'art. 1 della legge 30.12.2018, 145 (Legge di Bilancio 2019), le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' le autorita' indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della Legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano Convenzioni attive stipulate da CONSIP o dalla Centrale Regionale di Committenza di forniture servizi e lavori della R.A.S. per quanto in oggetto;

Considerato che il servizio di cui al presente atto rientra nelle fattispecie contemplate dalla normativa innanzi citata e tra quelli eseguibili ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a), mediante affidamento diretto;

Ritenuto di riassumere, nel presente atto, gli elementi necessari e principali della manifestazione della volontà di contrarre, precisando che:

- **scopo della procedura:** rispetto della prescrizione normativa della nomina del DPO (Data Protection Officer) Responsabile della protezione dei dati imposta dall'entrata in vigore del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679;
- **oggetto del contratto:** affidamento dell'incarico di DPO;
- **modalità di scelta del contraente:** affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D. Lgs. 50/2016;;

- **durata dell'incarico:** triennale, con decorso dalla data della definizione della procedura di affidamento;
- **forma del contratto:** stipula prevista nella forma della corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, così come previsto dal comma 14 dell'art. 32 del D. Lgs 50/2016;

Esaminata l'offerta commerciale, richiesta per le vie brevi, rimessa dalla Ditta di seguito indicata:

Denominazione	Sede legale	C.F./P.IVA	Importo biennale	Importo triennale
Dasein S.R.L.	Lungo Dora Coletta, 81 10153 Torino	06367820013	€ 3.000,00 (oltre IVA)	€ 4.200,00 (oltre IVA)

Considerato che il ruolo particolarmente delicato del DPO impone la necessità di assicurare all'Ente la professionalità più alta possibile dal punto di vista della formazione giuridica e competenza specifica;

Valutato il servizio offerto dalla Ditta Dasein S.r.L.. come completo e ritenuta l'offerta della stessa società adeguata nel rapporto servizio offerto e costo richiesto;

Accertato che il progetto e l'offerta economica presentati dalla suindicata Ditta soddisfano compiutamente le esigenze dell'Ente;

Ritenuto opportuno per l'Ente, in base alle su esposte considerazioni, provvedere ad affidare direttamente il servizio in oggetto;

Vista la delibera di G.C. n. 21 del 29/05/2017, avente per oggetto: "APPROVAZIONE PATTO D'INTEGRITÀ";

Atteso che presso il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione è stato registrato l'intervento ottenendo l'attribuzione del C.I.G. numero **Z793192392**;

Visto il certificato di regolarità contributiva (DURC), protocollo INAIL_26094529, con scadenza validità al 11.06.2021 regolare;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del TUEL";

Visti gli articoli 183, 184 e 191 del Decreto Legislativo nr. 267 del 18.8.2000 e ss. mm. e int. che riguardano l'assunzione dell'impegno di spesa e la relativa liquidazione;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
- la Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi;
- il regolamento comunale di contabilità ed economato;
- il Bilancio di previsione 2020-2022;

Dato atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 183 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

D E T E R M I N A

Di provvedere, per i presupposti in premessa specificati, all'affidamento triennale dell'incarico di Responsabile Protezione Dati (Data Protection Officer – D.P.O.), alla Ditta Dasein S.r.L., C.F./P.IVA: 06367820013, con sede legale in Lungo Dora Coletta, 8110153 Torino;

Di impegnare la somma complessiva di Euro 5.124,00 (€ 4.200,00 + € 924,00 IVA) per l'affidamento triennale dell'incarico di Responsabile Protezione Dati (Data Protection Officer – D.P.O.);

Di imputare l'onere derivante dalla presente determinazione al capitolo 1050 del Bilancio di Previsione Pluriennale 2021-2023, dove esiste la sufficiente disponibilità per la presente spesa, secondo il seguente schema:

esercizio	Capitolo	importo
2021	1050	€ 1.708,00
2022	1050	€ 1.708,00
2023	1050	€ 1.708,00

Di precisare che, ai sensi del comma 7, art. 32 del D. Lgs 50/2016, l'affidamento disposto con il presente atto diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti;

Di provvedere alla pubblicazione nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito istituzionale dell'Ente le informazioni necessarie in ottemperanza alle direttive del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio *on-line* del sito internet istituzionale del Comune.

Di disporre che copia del presente atto venga trasmesso alla Società affidataria per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
MURA LISA

Il Responsabile del Servizio
USA FRANCESCO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica

(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere: Favorevole

Ussassai, 04/05/2021

Il Responsabile del Servizio
USAI FRANCESCO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto attestante la copertura finanziaria

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Visto in ordine alla regolarità contabile

(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere: Favorevole

Ussassai, 04/05/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA

PROSPECTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (Data Protection Officer – D.P.O.).
DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.11.999	01.02	1050	2021	Impegno
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
83	568	1.708,00	0	0,00

Descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (Data Protection Officer – D.P.O.).
DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.11.999	01.02	1050	2022	Impegno
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
83	10	1.708,00	0	0,00

Descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (Data Protection Officer – D.P.O.).
DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.11.999	01.02	1050	2023	Impegno
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
83	6	1.708,00	0	0,00

CIG: Z793192392

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Ussassai,

Il Responsabile del Servizio
USAI FRANCESCO